

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4151

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, CACCIA, ASTORI, SAVIO, STEGAGNINI, MELELEO**

*Presentata il 7 novembre 1986*

**Estensione, al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia collocato a riposo anteriormente al 13 luglio 1980, dell'indennità operativa pensionabile e della indennità mensile per servizi d'istituto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sperequazione che si è creata, da anni, tra il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia sulla pensionabilità dell'indennità operativa e dell'indennità mensile pensionabile ha creato un grave malcontento tra gli interessati ex combattenti, molti dei quali decorati al valore.

Con la legge n. 312 del 1980 (articoli 146, 147 e 148), è stata riconosciuta la pensionabilità dell'indennità operativa al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia nella misura di lire 110.000 lorde mensili solamente per il personale collocato a riposo dal 13 luglio 1980. È stato escluso, ingiustamente, tutto il personale collocato precedentemente in pensione. Con successiva legge n. 78 del 1983 (articoli 18, 19 e 20) è stato elevato l'importo mensile lordo a lire 450.000 a

partire dal 1° gennaio 1982 escludendo nuovamente il personale collocato in pensione prima del 13 luglio 1980 e del 1° gennaio 1982 per la nuova misura. Inoltre per le Forze di polizia è stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, l'indennità mensile pensionabile a decorrere dal 1° gennaio 1984 in sostituzione dell'indennità mensile per servizi d'istituto e non è stata prevista l'estensione al personale in quiescenza, già in godimento della indennità mensile per servizi d'istituto, operando altra sperequazione tra le Forze armate e le Forze di polizia.

Riteniamo che si debba porre fine ad un tale trattamento punitivo nei confronti delle benemerite categorie del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Vi proponiamo, pertanto, di approvare la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le norme di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e all'articolo 144 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernenti gli effetti pensionistici rispettivamente dell'indennità operativa pensionabile e dell'indennità mensile pensionabile, sono estesi con decorrenza economica dal 1° gennaio 1987 al personale collocato a riposo anteriormente al:

a) 1° gennaio 1982 per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica;

b) 1° gennaio 1984 per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al personale della Polizia di Stato ivi compreso il personale in quiescenza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali nonché per i funzionari della Polizia di Stato e della pubblica sicurezza, per le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile.